



**Comune di Capaccio**  
(Provincia di Salerno)

Settore III: Gestione del Territorio – Sportello Unico  
Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA) Tel 0828/812201  
indirizzo internet [www.comune.capaccio.sa.it](http://www.comune.capaccio.sa.it), e-mail: [settoreterzo@comune.capaccio.sa.it](mailto:settoreterzo@comune.capaccio.sa.it)

---

**Disciplina delle attività connesse alla  
balneazione nel territorio comunale**

**Ordinanza Balneare**

ORDINANZA N. 64 /del 25 MAG. 2011

### **Il Responsabile del Settore III**

(Decreto del Sindaco del 17-01-2011 – prot. n. 1830)

- VISTE:** le circolari prot. n° 5171242-A.2.50 in data 7 maggio 1994, n° 5171080-A.2.50 datata 10 aprile 1995 e n° 5171328-A.2.50 in data 20 maggio 1994 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione aventi per oggetto: *“Disciplina dell’uso delle spiagge e delle zone di mare destinate alla balneazione”*, nonché la Circolare n. 120/2001;
- VISTA:** la legge 23.12.1996, n° 647, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 21 ottobre 1996, n° 535, recante *“Disposizioni urgenti per i settori portuale, marittimo, cantieristico ed armatoriale, nonché interventi per assicurare taluni collegamenti aerei”*;
- VISTO:** l’art. 59 del Dpr 616/77 di delega di funzioni alle Regioni sul demanio marittimo quando l’utilizzo abbia finalità turistico-ricreative, ed il relativo DPCM 21/12/1995; l’art. 105 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n° 112, così come modificato dall’art. 9 della legge 16 marzo 2001, n° 88, nonché il decreto legislativo n. 96/99 che ha subdelegato ai Comuni le funzioni in materia di demanio marittimo ;
- VISTO:** il dispaccio 82/022468 del 03/04/2002 a firma congiunta del Direttore generale dell’Unità competente del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e del Comando generale delle Capitanerie di porto, che ha indicato le rispettive competenze dell’Autorità marittima e degli Enti di gestione;



**RAVVISATA:** quindi la necessità di regolare solo gli aspetti relativi all'uso del demanio marittimo e alle attività che ivi si svolgono, anche al fine di garantire la sicurezza delle medesime in relazione ai diversi usi del mare, sul presupposto della primazia del bene della vita ed integrità umana;

**VISTE:** le vigenti Ordinanze della Autorità marittima concernenti la disciplina di aspetti connessi con la sicurezza;

**VISTI** gli artt. 30, 50, 68, 81, 1161, 1164, 1174, 1231 del C. N. e gli artt. n. 27, 28, 59, 524 del relativo Regolamento di Esecuzione;

**VISTA** la legge 25 Agosto 1991 n. 284 "Liberalizzazione dei prezzi del settore turistico e interventi di sostegno alle imprese turistiche";

**VISTA** la circolare dell'Agenzia del Demanio – Direzione Generale con prot. n. 2002/12939 dell'11-06-2002, avente ad oggetto "Esercizio delle funzioni amministrative conferite alle regioni – art. 59 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 – Legge 15 marzo 1997, n. 59 – Articoli 104 e 105 del decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 (cal. Pacchetto Bassanini);

**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale della Campania n. 1971 del 11/05/2001 avente per oggetto assetto normativo ed indirizzi operativi per l'esercizio delle funzioni in materia di concessioni demaniali marittime di cui ai Decreti Legislativi n. 112/1998 e n. 96/1999, con allegato;

**VISTA** la Delibera di Giunta Comunale n. 262 del 29-06-2005, di presa d'atto della Disciplina delle attività connesse alla balneazione nel territorio comunale;

# ORDINA

## CAPO I

### Disciplina delle attività di balneazione

#### Titolo I

#### *Ambito di applicazione e norme generali*

##### Art.1

##### Ambito di applicazione


La presente ordinanza disciplina l'esercizio di tutte le attività che si svolgono sul litorale del comune durante la stagione balneare, ove l'utilizzazione abbia finalità turistico-ricreativa, e che non siano riservate allo Stato, in particolare all'Autorità marittima di cui agli artt. 15 e ss. del Codice della navigazione, e di cui alle ordinanze e direttive richiamate in premessa.

L'ambito del territorio comunale demaniale di cui sopra è individuato con planimetria catastale ufficiale rilasciata dal SID, nonché né fa parte ai predetti fini la porzione di mare territoriale prospiciente il litorale di competenza, individuata ove occorra con l'ausilio della carta nautica relativa, edita dall'Istituto Idrografico della Marina Militare Italiana, secondo i criteri indicati con la sentenza n.1059 del 27.08.1969 della Corte di Cassazione, con esclusione delle aree demaniali marittime incluse negli elenchi del D.P.C.M. 21.12.1995.

##### Art. 2

##### *Disposizioni Generali*

La stagione balneare è **compresa tra il 15 Maggio ed il 30 Settembre**; durante la stagione balneare l'uso delle spiagge e delle zone di



mare destinate alla balneazione, dalle ore 08:00 alle ore 20:00, è regolato dalle seguenti disposizioni.

Nelle ipotesi in cui le strutture intendano operare anche oltre il periodo sopra indicato, devono comunicarlo al competente settore, indicando di essere in regola con tutte le altre autorizzazioni, ed in particolare con gli obblighi per il salvamento.


I concessionari devono affiggere all'ingresso delle aree in concessione, oltre alle ordinanze disciplinanti l'uso degli arenili, apposito cartello, in più lingue, che informi sullo stato di balneabilità delle acque, su eventuali pericoli, nonché sugli orari e sui servizi offerti.

### Art. 3

#### Prescrizioni generali sull'uso delle spiagge

Sulle spiagge del litorale del Comune,

#### **E' VIETATO:**



Lasciare natanti e sistemi di sostegno e movimentazione in sosta, nonché effettuare qualsiasi operazione di rimessaggio, manutenzione o altro, qualora ciò comporti intralcio al sicuro svolgimento dell'attività balneare, ad eccezione di quelli destinati alle operazioni di assistenza e salvataggio e, solo negli spazi all'uopo autorizzati, quelli destinati al noleggio.

Lasciare, oltre il tramonto del sole, sulle spiagge libere ombrelloni, sedie sdraio, tende o altre attrezzature comunque denominate.

**Occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, tali, etc., nonché mezzi nautici, la fascia di 5 metri dalla battigia che è destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza, esclusi i mezzi di soccorso.**

Campeggiare.

Transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione di quelli destinati alla pulizia delle spiagge (ad esempio la rastrellatrice meccanica), al recupero degli ombrelloni, al soccorso e alla assistenza dei disabili.

Arrecare danno o molestia alle persone, turbativa alla pubblica quiete nonché nocimento all'igiene dei luoghi con qualsiasi gioco (per esempio il gioco del pallone, tennis da spiaggia, pallavolo, basket, bocce, et.), nonché con radio ad alto volume, juke box, mangianastri ed in generale, apparecchi di diffusione sonora, **con divieto di fare uso dei citati apparecchi nelle ore dalle 13.00 alle 16.00. Detti giochi possono essere praticati nelle zone appositamente attrezzate dai concessionari.**

Condurre o far permanere qualsiasi tipo di animale, anche se munito di museruola o guinzaglio, ivi compresi quelli utilizzati dai fotografi o cineoperatori, se non esistano in aree in concessione apposite aree diversificate e riservate in via esclusiva. Sono esclusi dal divieto i cani di salvataggio al guinzaglio accompagnati da conduttore munito di brevetto di assistente bagnanti, i cani da guida per i non vedenti, e i cani adibiti a servizio di guardia per il periodo di chiusura dello stabilimento.

Esercitare attività (es. commercio in forma fissa o itinerante, pubblicità, attività promozionali, etc.) organizzare giochi, manifestazioni ricreative o spettacoli pirotecnici, accendere fuochi, effettuare la pubblicità, sia sulle spiagge che nello specchio acqueo riservato ai bagnanti, mediante la distribuzione di manifestini e lancio degli stessi anche a mezzo di aerei, senza l'autorizzazione di cui al successivo Capo II, ove prevista.

Per lo svolgimento di manifestazioni sportive, ricreative, solidali ed altro previste dalla Circolare n. 90 del 27 luglio 1999 ( come modificata dalla Circolare n. 99 in data 2 ottobre 2000) del soppresso Ministero dei Trasporti

e della navigazione, **quando vengano effettuate senza scopo di lucro ed abbiano durata fino a 30 giorni**, la relativa occupazione di area demaniale libera verrà regolamentata con apposita ordinanza del competente settore, previa istanza degli interessati.

Introdurre ed usare bombole di gas o altre sostanze infiammabili senza la prescritta autorizzazione.

Sorvolare le spiagge e gli adiacenti specchi acquei con qualsiasi tipo di aeromobili o di apparecchio privato e per qualsiasi scopo, a quota inferiore a 300 metri (1000 piedi), ad eccezione dei mezzi di soccorso e di polizia.

## **Titolo II**

### ***Uso delle spiagge***

#### **Art. 4**

**Disciplina generale delle aree in concessione per strutture balneari**

L'apertura al pubblico delle strutture balneari è libera, ma con obbligo di apertura dalle 08.00 alle 20.00 per l'intera stagione balneare, e deve avvenire nel rispetto delle norme vigenti, dopo aver ottenuto la licenza d'esercizio e l'autorizzazione sanitaria da parte della competente Autorità, **ed in particolare rispettando gli obblighi per il salvamento fissati dall'Autorità marittima.**

Il concessionario deve curare la perfetta pulizia delle aree in concessione fino al battente del mare ed anche dello specchio acqueo immediatamente prospiciente la battigia ad una distanza da essa non inferiore a 3 metri. I materiali di risulta devono essere sistemati in appositi contenitori chiusi in attesa dell'asporto degli operatori comunali.

Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile deve essere tale da non intralciare la circolazione dei bagnanti. In particolare devono essere rispettate le seguenti distanze minime calcolate fra i paletti degli ombrelloni: metri 3 tra le file e metri 2.50 fra ombrelloni della stessa fila, e comunque in modo tale da non intralciare la circolazione. Il posizionamento deve avvenire in modo da garantire la massima stabilità al terreno della parte inferiore e superiore, assicurando altresì protezioni alle parti taglienti dell'ombrellone.

Le zone concesse possono essere recintate – fatta salva la fascia dei 5 metri dalla battigia – con sistema a giorno e di altezza non superiore a metri 1.30 che non impedisca, in ogni caso, la visuale del mare.


Ogni stabilimento balneare deve essere dotato di idonee sistemazioni antincendio nel rispetto delle vigenti normative in materia.

I servizi igienici devono essere collegati alla rete fognaria comunale ovvero essere dotati di sistema di smaltimento riconosciuto idoneo dalla competente autorità sanitaria, con divieto di uso di sapone e shampoo qualora siano utilizzate docce non dotate di idoneo sistema di scarico.

E' vietata l'occupazione delle cabine per il pernottamento o per altre attività che non siano attinenti alla balneazione, con l'esclusione dei locali di servizio. I concessionari devono controllare le installazioni, prima della chiusura serale, per accertare l'assenza di persone nelle cabine.

I concessionari devono ordinariamente procedere alla pulizia della spiaggia; ove tale pulizia avvenga con mezzi non ordinari, **e comunque con macchine operatrici, essa va preceduta da comunicazione al competente settore effettuata almeno Tre giorni prima dell'esecuzione**, indicando le modalità, tempi e i mezzi di esecuzione; tale comunicazione va vidimata per presa d'atto con timbro e data dal Responsabile del settore demanio, o suo incaricato. La pulizia va effettuata





nel lasso di tempo tra le ore 20.00 alle ore 8.00. Il mancato rispetto di tale procedura rappresenta violazione alla presente Ordinanza.

Rientra tra gli obblighi del concessionario garantire la visibilità degli stabilimenti ed aree in concessione ai Soggetti disabili, in conformità alle previsioni di cui alla legge 104/1992.

### **Art. 5**

#### **Disciplina generale delle aree libere**

Le spiagge libere debbono essere organizzate, ove possibile, in modo da garantire al pubblico quel minimo di servizi generali indispensabili per la tutela dell'igiene e dell'incolumità pubblica (pulizia dell'arenile, servizi igienici di facile rimozione, postazioni di salvataggio a mare, postazione di primo soccorso, assistenza a terra per il posizionamento razionale degli ombrelloni).

Al fine di garantire i predetti servizi il Comune può stipulare apposite convenzioni con i titolari delle concessioni balneari, singoli o associati tra loro, o con imprese individuali, società o cooperative secondo criteri di economicità e convenienza. **Per quanto concerne l'assistenza, la sicurezza ed il salvataggio**, può essere prevista anche l'installazione di piccoli chioschi di superficie massima di 25 m<sup>2</sup> all'interno dei quali possono trovare esclusiva allocazione i servizi igienici e di primo soccorso.

Per quanto concerne l'autorizzazione di privati ad effettuare l'attività di noleggio di attrezzature balneari sulle spiagge libere, si rimanda al Capo II.

Ove non si realizzino i prescritti apprestamenti, anche di sicurezza, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 2.

### **Art. 6**

#### **Corridoi di lancio**

Ferme restando le prescrizioni impartite dall'Autorità marittima per le caratteristiche tecniche e gli usi dei corridoi di lancio, i concessionari/autorizzati per poter posizionare tali apprestamenti devono presentare apposita domanda al competente settore, specificando:

- a) Tipologia dei mezzi che si intende far transitare;
- b) Titolo abilitante al servizio di noleggio unità da diporto;
- c) Planimetria della zona interessata;
- d) Dichiarazione di conformità alle prescrizioni dell'Autorità marittima circa le caratteristiche tecniche;
- e) Formale impegno alla manutenzione e rimozione al termine della stagione balneare.

## **CAPO II**

### **Disciplina delle attività commerciali connesse alla balneazione**


#### **Titolo I**

#### ***Tiro a secco unità da diporto***

##### **Art. 7**

##### ***Disciplina del tiro a secco***

Il tiro a secco imbarcazioni, uso tipico della navigazione connesso all'utilizzo delle spiagge, può essere effettuato esclusivamente nelle ore non destinate alla balneazione, al fine di non creare disagi ai bagnanti e pericoli a persone inesperte, anche minorenni, che frequentano la spiaggia.




L'attività di cui al comma 1 è regolamentata ai sensi dell'art. 50 del codice della navigazione, che consente e disciplina l'utilizzo temporaneo e limitato nel tempo di aree demaniali per gli usi della navigazione, come in situazioni similari regolamentato anche dalla Capitaneria di porto di Salerno.

Tale attività va limitata alla zona individuata con apposita planimetria che sarà approvata con delibera della Giunta comunale, e al periodo dalle 21.00 alle 07.00, con obbligo ai fruitori di garantire il rispetto delle norme di sicurezza ed igiene previste dalla vigente normativa .

### **Art. 8**

#### *Procedure*

Al fine di poter tirare a secco temporaneamente sulla spiaggia le unità da diporto, nella zona individuata, deve essere presentata apposita istanza in carta legale, da cui si evinca la titolarità di concessione demaniale per gavitelli di ormeggio, con allegati i seguenti documenti, sostituiti - ove previsto - dall'art. 46 del DPR 445/00 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" - da "dichiarazione sostitutiva di certificazione":

- 
- a) Certificato di iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, da cui si evinca che l'attività che si intende svolgere sia compresa tra quelle per le quali è stata ammessa l'iscrizione, corredato dall'attestazione che nell'ultimo quinquennio la ditta non è stata sottoposta a misure concorsuali; il suddetto certificato dovrà, inoltre, riportare il nulla osta ai fini dell'articolo 10 della legge 31.05.1965 n. 575 e successive modificazioni;

- b) Per le società, copia autentica nei modi di legge del relativo atto costitutivo e statuto;
- c) Certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura presso il Tribunale competente, relativo al titolare dell'impresa, al procuratore o, in caso di società, agli amministratori ed ai membri del collegio sindacale (inclusi i supplenti);
- d) Certificato del casellario giudiziale rilasciato dalla Procura presso il Tribunale competente, relativo al titolare dell'impresa, al procuratore o, in caso di società, agli amministratori ed ai membri del collegio sindacale (inclusi i supplenti);
- e) Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 circa l'osservanza degli obblighi di cui alla legge n. 626/1994 come successivamente modificata in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni; a tal scopo dovranno essere comunicati i nominativi del Responsabile Servizio Protezione e Prevenzione e del rappresentante dei lavoratori;
- f) Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 contenente l'elenco delle unità da posizionare e delle attrezzature da utilizzare, nonché l'organico che sarà impiegato nell'esercizio delle attività, completo di nominativi e qualifiche;
- g) Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 attestante il possesso dei titoli abilitativi all'esercizio dei mezzi nautici, ove richiesti, nonché dei



mezzi mobili e delle attrezzature da impiegare nell'attività, in conformità alle normative di settore che li riguardano;

- h) Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 circa il possesso dei requisiti previsti dalla normativa in vigore per l'esercizio dell'attività indicata ed i titoli professionali;
- i) Attestazione della Autorità marittima in ordine alla destinazione delle unità al noleggio;
- j) Polizza assicurativa a copertura di tutti i rischi di danni a persona e/o cose di terzi, derivanti dall'espletamento dell'attività assentita;
- k) Quietanza del pagamento del canone liquidato ai sensi della vigente normativa.

### **Art. 9**

#### *Periodo di occupazione e domande concorrenti*

L'occupazione di aree demaniali è temporanea e limitata al solo periodo diverso da quello destinato alla balneazione. Le autorizzazioni verranno rilasciate per un periodo non inferiore a 15 giorni e non superiore a 1 mese, rinnovabili sino a tre mesi, e calcolando i relativi canoni sulla scorta del DM 342/98.

In ipotesi di domande concorrenti presentate ed acquisite al protocollo sino a tre giorni prima del periodo richiesto, non accoglibili cumulativamente, gli spazi verranno assegnati – dopo aver verificato i requisiti - a sorteggio, e calcolando come periodo quello più ampio richiesto dai concorrenti; per pari periodi successivi quindi verranno assegnati ai richiedenti che non siano primi assegnatari.

## **Titolo II**

### ***Attività di noleggio attrezzature balneari su aree libere***

#### **ART. 10**

##### ***Ambito di applicazione***

Le seguenti attività commerciali, ove funzionali alla fruizione delle aree demaniali del litorale, necessitano di previa autorizzazione di questo comune, in attuazione dell'art. 68 c.n.; art. 28 comma 9 d.lgs. 114/98; e art. 19 della legge 241/90 – come modificato dalla legge 14 maggio 2005 n. 80 -, ed è soggetto a limitazioni di numero complessive al fine di evitare un eccessivo congestionamento delle attività sulle spiagge:

##### **a) Noleggio attrezzature balneari;**

Le aree dove è possibile esercitare tale attività ed il numero complessivo per ogni area, comunque in numero non inferiore a TRE, è stabilito con delibera di Giunta municipale, nell'ambito di un potere di programmazione politico-amministrativa.


In nessun caso le autorizzazioni potranno determinare l'occupazione stanziale di demanio marittimo.

Per altre tipologie di attività, non soggette a limitazioni di contingente, si applica l'art. 19 della legge 241/90 e ss.mm.ii..

#### **ART. 11**

##### ***Procedure***

Chiunque intenda ottenere l'autorizzazione di cui all'articolo precedente deve presentare istanza in carta legale sottoscritta dal titolare e/o dal legale rappresentante della Ditta/Società corredata dei seguenti



documenti, che possono essere sostituiti – ove espressamente previsto dall'art. 46 del DPR 445/00 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” – da “dichiarazione sostitutiva di certificazione”:

- l) Certificato di iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, da cui si evinca che l'attività che si intende svolgere sia compresa tra quelle per le quali è stata ammessa l'iscrizione, corredato dall'attestazione che nell'ultimo quinquennio la ditta non è stata sottoposta a misure concorsuali; il suddetto certificato dovrà, inoltre, riportare il nulla osta ai fini dell'articolo 10 della legge 31.05.1965 n. 575 e successive modificazioni;
- m) Per le società, copia autentica nei modi di legge del relativo atto costitutivo e statuto;
- n) Certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura presso il Tribunale competente, relativo al titolare dell'impresa, al procuratore o, in caso di società, agli amministratori ed ai membri del collegio sindacale (inclusi i supplenti);
- o) Certificato del casellario giudiziale rilasciato dalla Procura presso il Tribunale competente, relativo al titolare dell'impresa, al procuratore o, in caso di società, agli amministratori ed ai membri del collegio sindacale (inclusi i supplenti);
- p) Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 con la quale si attesta che la ditta/impresa è in regola con il pagamento dei contributi previdenziali ed

assistenziali, nonché con quelli previsti dalla normativa di settore in tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

q) Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 contenente l'elenco dei mezzi e delle attrezzature da utilizzare, nonché l'organico che sarà impiegato nell'esercizio delle attività, completo di nominativi e qualifiche;

r) Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 circa il possesso dei requisiti previsti dalla normativa in vigore per l'esercizio dell'attività indicata ed i titoli professionali;

s) polizza assicurativa a copertura di tutti i rischi di danni a persona e/o cose di terzi, derivanti dall'espletamento dell'attività assentita.

Il settore competente provvederà al rilascio delle autorizzazioni, relative all'area richiesta, che ha validità per un anno, e per il primo anno dal mese di Luglio al mese di Ottobre, previa esibizione della quietanza del pagamento sul Conto Corrente postale n. 12286845 del Comune di Capaccio a titolo di spese d'istruttoria, di Euro 200,00.

In caso di domande concorrenti, pervenute entro i termini che saranno indicati nella delibera di cui all'art. 10. si procederà a mezzo sorteggio. Le domande non accolte saranno valutate con requisiti di priorità per l'anno successivo.

### **CAPO III**

#### **Norme finali**



Art. 12

Norme finali e di abrogazione

La presente ordinanza abroga e sostituisce, esclusivamente per la parte di competenza come indicato nel dispaccio 82/022468 del 03/04/2002 a firma congiunta del Direttore generale dell'Unità competente del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e del Comando generale delle Capitanerie di porto, che ha indicato le rispettive competenze dell'Autorità marittima e degli Enti di gestione, quelle emanate dalla competente Autorità marittima.

E' abrogata e revocata la precedente ordinanza n. 137 del 09-08-2002, concernente la disciplina delle attività balneari per finalità turistico ricreative.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza e quelle vigenti emanate dalla competente Autorità Marittima.

I contravventori in caso di infrazione alle presenti norme sono perseguiti, salvo che il fatto non costituisca più grave reato o infrazione sanzionata in via amministrativa, a mente degli artt. 1164, 1174 del Codice della Navigazione e dell'art. 53 del D.Lgs. 18-07-2005, n. 171 e successive modifiche ed integrazioni.

CAPACCIO lì, 25 MAG. 2011



Il Responsabile del Settore III  
dott. ing. Carmine GRECO